

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1072 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2023****che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che sia determinato un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano nel corrispondente sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, all'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva agricola dell'Unione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo paragrafo, di detto regolamento, qualora gli stanziamenti disponibili non siano sufficienti per finanziare la riserva fino all'importo richiesto, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all'articolo 17 di tale regolamento.
- (3) Le previsioni relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato elaborate nel progetto di bilancio 2024 della Commissione indicano che attualmente non è necessaria una disciplina finanziaria. Vi è tuttavia grande incertezza per quanto riguarda il futuro fabbisogno di sostegno a titolo della riserva agricola in considerazione delle conseguenze per il settore agroalimentare dell'invasione russa dell'Ucraina e per quanto riguarda gli effetti del livello eccezionalmente elevato di inflazione sulla spesa connessa al mercato. Inoltre, a partire dal 2023 sono state introdotte nuove norme di gestione finanziaria notevolmente più flessibili per i pagamenti diretti, il che accresce le incertezze relative alla stima del livello di esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) 2021/2116, occorre fissare il tasso di adeguamento entro il 30 giugno dell'anno civile al quale si applica tale tasso. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, il tasso di adeguamento può essere adattato in base a nuovi dati fino al 1° dicembre dello stesso anno civile. L'adeguamento del tasso sulla base di nuove informazioni è tuttavia possibile solo se è stato fissato un tasso entro il 30 giugno.
- (5) In considerazione delle incertezze relative alle previsioni di bilancio e al fine di mantenere la possibilità di adeguare il tasso di adeguamento fino al 1° dicembre 2023 per garantire il rispetto dei massimali annui e dei finanziamenti supplementari per la riserva agricola, qualora si rendesse necessario uno dei due, si ritiene opportuno fissare un tasso di adeguamento dello 0 % per l'anno civile 2023.
- (6) L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il tasso di adeguamento si applichi, per l'anno civile corrispondente, ai pagamenti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.

(1) GUL 435 del 6.12.2021, pag. 187.

- (7) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adeguamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Ai fini della fissazione del tasso di adeguamento a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, superiori a 2 000 EUR, per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2023 sono ridotti di un tasso di adeguamento dello 0 %.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN